

Depositi doganali: novità in tema di momento impositivo e trattazione per equivalenza. La recente giurisprudenza della CGE

di **Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi e Anna Abagnale**

L'approfondimento

Il quadro giuridico comunitario in materia doganale, dal 1° maggio 2016, è radicalmente mutato, con diretti impatti su numerosi istituti e procedure tipiche del diritto doganale. Tra questi, in particolare, è il deposito doganale - regime sospensivo per eccellenza - uno degli istituti maggiormente modificati dalla nuova regolazione unionale.

Atteso il suo rilievo strategico per molte imprese europee, il nuovo deposito doganale continua a presentarsi come una opportunità fondamentale per gli operatori economici, in grado non solo di differire il momento impositivo doganale, ma anche di gestire in sospensione di imposta la filiera logistica, grazie al nuovo metodo dell'applicazione del regime per equivalenza.

In ultimo, continuano ad essere di assoluto rilievo le decisioni della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 2 giugno 2016, cause riunite C-226/14 e C-228/14) che, sebbene riferite al precedente quadro normativo, non mancano di ribadire la netta distinzione, nella contiguità, tra le questioni doganali e quelle dell'IVA, i cui regimi sono applicabili in ragione di diversi e ben distinti presupposti.

Riferimenti

CGE 2 giugno 2016, sentenza cause riunite C-226/14 e C-228/14

Regolamento UE 9 ottobre 2013, n. 952/2013

Regolamento delegato UE 28 luglio 2015, n. 2446

Regolamento di esecuzione UE 24 novembre 2015, n. 2447

I regimi speciali nel Codice Doganale dell'UE

La disciplina doganale comunitaria è stata oggetto di una profonda revisione che, dal 1° maggio 2016, vede radicalmente modificate le fonti normative UE, ora divise in quattro norme regolamentari, ossia il Codice Doganale (Reg. UE 952/13 - CDU), il Regolamento delegato (Reg. UE 2446/15 - R.D.), il Regolamento di esecuzione (Reg. UE 2447/15 - RE) e il Regolamento delegato transitorio sull'informatizzazione (Reg. UE 341/16 - RDT) (1).

I regimi doganali, in particolare, hanno subito una radicale opera di modifica che ne ha ridisegnato i contorni in termini sostanziali ed operativi.

In sostanza, ad eccezione dei regimi doganali di immissione in libera pratica e di esportazione,

Benedetto Santacroce - Professore presso l'Università N. Cusano di Roma. Avvocato in Roma e Milano, Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione

Ettore Sbandi - Avvocato in Roma e Milano, Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione

Anna Abagnale - Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione

Nota:

(1) Più compiutamente, sono ora in vigore: 1. Codice Doganale dell'Unione (CDU): è il Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione; 2. Reg. delegato del CDU (R.D.): è il Reg. delegato UE n. 2446 del 28 luglio 2015, che integra il Reg. UE n. 952/2013; 3. Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Reg. di esecuzione UE n. 2447 del 24 novembre 2015; 4. Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT): è il Reg. delegato UE n. 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.

pure modificati (2), tutti i restanti movimenti attivabili in dogana sono ora convogliati sotto una unica disciplina orizzontale dedicata ai regimi c.d. speciali, disciplinati agli artt. 210 e seguenti del CDU (3).

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- a) transito, che comprende il transito esterno e interno (4);
- b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche (5);
- c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea (6) e l'uso finale (7);
- d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo (8).

Vale anzitutto la regola generale dell'autorizzazione preventiva, per tutti i regimi speciali, con particolare riferimento al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale, ed alla gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci (9).

Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorizzazione ai regimi speciali è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione. Per questo requisito, si richiama al concetto generale di stabilimento quale regola di base per l'accesso non solo ai regimi speciali (ed all'esportazione), ma anche alle facilitazioni previste dalla disciplina doganale unionale, primo fra tutti il riconoscimento dello *status* di operatore economico autorizzato AEO (10). Per completezza, si rileva come la regola di base sia in alcuni casi derogabile, *ex art.* 161 DA, in quanto le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un'autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni.

OSSERVAZIONI

Un primo elemento di considerazione, in termini di novità operative, sta nel fatto che i depositi sono ormai luoghi fisici nei quali la merce può essere stoccata in sospensione dalla fiscalità di confine, la cui applicazione è demandata ad un momento futuro ed eventuale connesso all'immissione in libera pratica delle merci che si realizza con l'estrazione delle stesse dal deposito.

Per questo, che in realtà, a livello generale, pone più di qualche perplessità (o difficoltà) in termini di accertamento del requisito, è di interesse notare come la legislazione ponga una presunzione di sussistenza del requisito ritenendo che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni

- doganali soddisfi detta condizione (11);
- c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possa sorgere un'obbligazione doganale o per altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'art. 89 CDU. Si badi che la garanzia in commento è riducibile o esonerabile, a livello singolo o globale, in presenza di una serie di requisiti e per mezzo di apposita istanza, *ex art.* 84 DA;

Note:

(2) Per l'*export*, cfr. B. Santacroce e E. Sbandi, "Il regime dell'esportazione e i nuovi oneri di stabilimento nel Codice Doganale dell'UE", in questa *Rivista*, n. 6/2016, pag. 7.

(3) Disposizioni generali in materia di regimi speciali, titolo VII del CDU.

(4) Di fatto non incisi dalla nuova disciplina e confermati nel loro carattere sospensivo, l'uno riservato alle merci non unionali in transito per l'UE e l'altro, viceversa, per merci unionali in transito per territori *extra UE*.

(5) Zone franche che, ora, non sono mere destinazioni doganali, ma veri e propri regimi unici e sospensivi, con conseguente abolizione del deposito franco.

(6) Di fatto invariata per merci *extra UE* sono momentaneamente introdotte nell'UE in sospensione o riduzione dal dazio.

(7) Ora non più mera specie del genere immissione in libera pratica, ma vero e proprio regime designato ad accompagnare le merci in esenzione o riduzione dal dazio, in virtù del loro peculiare utilizzo.

(8) Pienamente confermati e potenziati, con particolare riferimento al perfezionamento attivo che non obbliga più gli operatori alla riesportazione di prodotti lavorati a seguito dell'introduzione in sospensione di imposta di materie prime; dunque, il regime può esitarsi con la riesportazione, come già avveniva, o con l'importazione dei prodotti trasformati, come riservato precedentemente al regime, ora abolito, della trasformazione sotto controllo doganale.

(9) Ad eccezione dei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

(10) Cfr. artt. 38 ss. CDU.

(11) Ovviamente se nell'autorizzazione si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato.

d) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.

Il deposito doganale privato nel CDU

La disciplina unionale in materia di depositi abbandona il precedente approccio diviso per tipologia, con i noti depositi di tipo A, B, C, D, E, F, tutti gestiti o dall'autorità doganale, o dai privati, con differente cristallizzazione dei momenti impositivi (all'introduzione (12) o all'estrazione) (13) o individuazione dei luoghi di deposito (singoli spazi o porzioni di spazi (14), ovvero interi *hub* o centri produttivi) (15).

Ora i depositi, più semplicemente, si distinguono in depositi privati e depositi pubblici, tutti con il vincolo impositivo individuato nel momento dell'estrazione e senza vincoli di spazio che non siano dovuti alla garanzia dei controlli delle autorità (16), con predilezione per gli accertamenti di tipo contabile.

In continuità con il passato regime del Codice Doganale Comunitario, nel CDU è infatti stabilito che, nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza ("depositi doganali"); questi, poi, possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzino doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzino di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato").

Restano poi invariate le responsabilità per i titolari delle autorizzazioni e per i soggetti per conto dei quali questi operano (in caso di operatività per conto di terzi).

Il titolare dell'autorizzazione e del regime, infatti, garantiscono anzitutto che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale e il rispetto degli obblighi risultanti dal magazzino delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; inoltre, il titolare del regime resta responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo

delle merci, segnatamente a garanzia dell'obbligazione tributaria.

Dunque, un primo elemento di considerazione, in termini di novità operative, sta nel fatto che i depositi sono ormai luoghi fisici nei quali la merce può essere stoccata in sospensione dalla fiscalità di confine, la cui applicazione è demandata ad un momento futuro ed eventuale connesso all'immissione in libera pratica delle merci che si realizza con l'estrazione delle stesse dal deposito.

Inoltre, il regime, vincolato ad una identificazione fisica, ha ora una gestione di tipo eminentemente contabile, con il pacifico ricorso, se del caso, allo stoccaggio promiscuo di merci unionali e non, distinte in ragione delle relative iscrizioni nella contabilità aziendale.

La trattazione per equivalenza

Oltre a ciò, però, si sottolinea quella che si ritiene essere la reale chiave e novità dell'utilizzo del deposito, che sta nella trattazione per equivalenza delle merci ivi stoccate.

In maniera orizzontale, sebbene con alcune distinzioni, ai regimi speciali, tra i quali il deposito, è ora accordata *ex lege* (17) la possibilità di operare solo a livello contabile, senza distinzioni tra merci in concreto già in libera pratica e merci vincolate ad un regime sospensivo.

Per il CDU, sono infatti equivalenti le merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale e che, salvo che sia altrimenti disposto, hanno lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse

Note:

(12) Per i depositi privati, il deposito di tipo D.

(13) Per i depositi privati, il deposito di tipo C.

(14) Per i depositi privati, il deposito di tipo C e il deposito di tipo D.

(15) Per i depositi privati, il deposito di tipo E, gestito secondo le modalità del deposito di tipo C o D.

(16) Fuori dal regime del deposito, le autorità doganali possono, quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, autorizzare che la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

(17) Cfr. art. 223 CDU.

Nuovo Codice Doganale

caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

È chiaro come l'opportunità dell'offerta dal CDU possa potenzialmente tradursi in enormi vantaggi competitivi per l'impresa che intende avere unicità dei locali di stoccaggio, trattazione congiunta delle materie prime o di quelle oggetto di commercializzazione e riduzione drastica dei tempi di attesa per lo svincolo delle merci.

A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime (che si presume per i soggetti AEOC) (18), in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, possono dunque autorizzare, tra l'altro (19), l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento.

La norma in esame ha una portata oggettivamente innovativa e rivoluzionaria per il quadro dei regimi doganali speciali e, in particolare, per il deposito e il perfezionamento, ponendosi come disposizione *standard* (20), orizzontale, accessibile per gli operatori interessati all'ottimizzazione dei flussi logistici e che intendono minimizzare tempi e costi di attesa o di svincolo per l'approvvigionamento.

Le novità della giurisprudenza UE in materia di depositi doganali

In conclusione della presente rassegna, è bene segnalare, per contiguità di materia, una recente pronuncia della Corte di Giustizia che ha confermato - e meglio esplicitato - il principio secondo il quale l'obbligazione doganale sorta a causa di inosservanza delle formalità doganali non comporta automaticamente l'obbligo di versare l'IVA (21).

Continuano ad essere di assoluto rilievo, infatti, le decisioni della Corte di Giustizia dell'UE (cause riunite C-226/14 e C-228/14) che, sebbene riferite al precedente quadro normativo doganale, non mancano di ribadire la netta distinzione, nella contiguità, tra le questioni doganali e quelle

OSSERVAZIONI

In maniera orizzontale, sebbene con alcune distinzioni, ai regimi speciali, tra i quali il deposito, è ora accordata *ex lege* la possibilità di operare solo a livello contabile, senza distinzioni tra merci in concreto già in libera pratica e merci vincolate ad un regime sospensivo.

dell'IVA, i cui regimi sono applicabili in ragione di diversi e ben distinti presupposti.

Più nello specifico, la Corte ha affermato che l'art. 7, par. 3, della Dir. 77/388/CEE (22) deve essere

Note:

(18) Nel dettaglio, *ex lege* il CDU ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'art. 38, paragrafo 2, lett. a) si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato.

(19) Può altresì essere autorizzato: (i) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici; (ii) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono; (iii) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

(20) L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'art. 220 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali Paesi o territori; oppure c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.

(21) Sentenza 2 giugno 2016, cause riunite C-226/14 e C-228/14

(22) Art. 7 della Sesta Direttiva 77/388/CEE: "1. Si considera 'importazione di un bene': a) l'entrata nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ovvero, se si tratta di un bene oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che non è in libera pratica; b) l'entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a). 2. L'importazione di un bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità. 3. In deroga al paragrafo 2, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera a) è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all'art. 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d) o in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione o in un regime di transito esterno, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi. Analogamente, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera b) è soggetto al momento del suo ingresso nella Comunità a uno dei regimi previsti dall'art. 33-bis, paragrafo 1, lettere b) o c), l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene esce da tali regimi".

interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta se tali merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti dalla norma alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate da tali regime a motivo di quest'ultima, e ciò anche se l'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'art. 204 del Reg. 2913/92 (c.d.c.) (23).

I casi esaminati dalla Corte hanno riguardato, tra l'altro, merci in transito, accolte da una Società di diritto tedesco nel proprio deposito doganale, per conto di terzi che poi procedevano con la riesportazione; la merce, pertanto, non veniva mai assoggettata alla fiscalità di confine in quanto stazionava nell'UE vincolata al regime sospensivo del deposito.

In seguito ad una verifica, però, era emerso che, in alcuni casi, il prelievo delle merci dal deposito doganale era stato iscritto nella contabilità di magazzino prevista dal diritto doganale solo tardivamente e, pertanto, l'autorità doganale procedeva al recupero dei dazi e dell'IVA all'importazione. Riunite con ordinanza le due cause, la Corte ha così stabilito che, poiché le merci non erano svincolate dal regime doganale al momento della loro riesportazione, pur trovandosi materialmente nel territorio dell'UE, non si può dire che esse fossero entrate nel circuito economico dell'Unione ai sensi dell'art. 2, punto 2, Sesta Direttiva; di conseguenza, non essendoci stata un'importazione, le stesse non potevano essere soggette ad IVA.

Infatti, la normativa comunitaria qualifica le importazioni come operazioni imponibili effettuate nel territorio dello Stato membro nel quale i beni si trovano nel momento in cui entrano

IN SINTESI

Nella sentenza del 2 giugno 2016, cause riunite C-226/14 e C-228/14, la CGE ha chiarito che non è dovuta l'IVA su merci riesportate come merci non comunitarie se tali merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti ai sensi dell'art. 7, par. 3, della Sesta Direttiva, alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest'ultima. Ciò anche se l'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'art. 204 del Regolamento CEE n. 2913/92, ovvero per inadempienza di uno degli obblighi legati al regime di deposito doganale. Inoltre la Corte aggiunge che, poiché l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta se tali merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all'art. 61 della Direttiva 2006/112/CE, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza del citato art. 204, non ci sono, di conseguenza, debitori dell'imposta sul valore aggiunto.

nell'Unione (24), fermo restando che, per i beni vincolati ad un regime doganale sospensivo, l'importazione si considera effettuata nello Stato membro nel cui territorio i beni sono svincolati. Ed è in questo momento, ovvero all'atto dello svincolo, che si realizza il "fatto generatore dell'imposta" e pertanto la stessa diventa esigibile (25).

Nel caso in specie - osserva la Corte - le merci provenienti dall'estero erano state poste nel regime di deposito doganale di uno Stato membro prima di essere riesportate fuori dal territorio doganale, rimanendo vincolate fino a tale momento.

L'inadempienza che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale (26), ha posto poi un problema ai fini dell'IVA (27). Tuttavia, siccome le merci non erano state svin-

colate fino alla loro riesportazione, nonostante si trovassero nel territorio dell'Unione, secondo un

Note:

(23) Ora invariato agli artt. 77 ss. CDU.

(24) Artt. 60 e 61 della Direttiva del 2006/112/CE.

(25) Art. 71 della Direttiva 2006/112/CE.

(26) Sul punto cfr. la sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2012, causa C-28/11 (Eurogate Distribution), la quale ha stabilito che, in caso di merce non comunitaria, l'inadempienza dell'obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino l'uscita della merce da un deposito doganale, al momento di tale uscita, fa sorgere un'obbligazione doganale per la suddetta merce, ex art. 204, par. 1, lett. a) del Codice Doganale (Reg. 2913/92/CEE), anche qualora la merce sia stata riesportata.

(27) L'Avvocato Generale, nelle conclusioni presentate il 12 gennaio 2016, al paragrafo 97, afferma che l'esigibilità dell'IVA potrebbe aggiungersi all'obbligazione doganale nel caso in cui si potesse ritenere, sulla base della specifica condotta illecita da cui è sorta tale obbligazione, che le merci in questione siano entrate nel circuito economico dell'Unione. In questo caso, potendo le stesse essere oggetto di consumo, sono soggette ad IVA.

Nuovo Codice Doganale

precedente orientamento della Corte (28), non si poteva ritenere che esse fossero state oggetto di importazione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della Sesta Direttiva (29) e, di conseguenza, che fosse applicabile l'IVA (30).

Note:

(28) CGE, sentenza del 8 novembre 2012, causa C-165/11 (Profitube).

(29) Art. 2 della Sesta Direttiva 77/388/CEE: "Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del Paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni".

(30) Come evidenziato dai giudici europei, la sentenza del 15 maggio 2014, causa C-480/12 non può mettere in discussione tale assunto. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, era stato applicato l'art. 866 del Regolamento d'applicazione (Regolamento CEE n. 2454/93), il quale prevede che quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge, in particolare, a norma degli artt. 203 o 204 del Codice Doganale e i dazi all'importazione sono stati pagati, la merce in questione è considerata comunitaria, senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica. Tuttavia, l'art. 866 ha un ambito di applicazione circoscritto alle merci che si trovano nel territorio doganale dell'Unione e non si estende alle merci che sono riesportate. Di conseguenza, nel caso in specie, siccome le merci avevano già lasciato il territorio doganale dell'Unione, non potevano essere introdotte materialmente nel suo circuito economico e quindi l'art. 866 non può essere ivi applicato.

RIVISTE

Cooperative e Enti non profit

Mensile di approfondimento su fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Comitato di Redazione: L. Macrì, G.M. Colombo

Cooperative e Enti non profit è la nuova Rivista dedicata a cooperative, consorzi e non profit.

Un aiuto concreto, al **professionista** e agli **operatori**, per seguire e **approfondire** tutte le tematiche di interesse dell'«economia sociale» e trovare le **soluzioni** alle problematiche **civilistiche, fiscali, contabili, previdenziali** e **giuslavoristiche** del settore.

La Rivista coniuga al **rigore scientifico** degli **interventi** d'autore l'**operatività** garantita dall'analisi delle novità, degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili, dei modelli, attraverso un'**impostazione grafica chiara**, ricca di **tabelle** e **schemi riassuntivi**.

Fornisce strumenti indispensabili per il **monitoraggio** comunitario, nazionale e regionale di **agevolazioni e finanziamenti** legati al settore dell'«economia sociale».

L'abbonamento comprende:
– 2 Pocket e 2 e-book su temi di attualità

Supporto: web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shop.wki.it/rivistacooperative**

